

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REPERTORIO N.:

**CONCESSIONE - CONTRATTO DEL BOX RIMESSA ATTREZZATURE**

**(E/O BOX PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ITTITURISMO) N. xx /BANCO**

**DI VENDITA, PRESSO IL MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA**

**REALIZZATO DAL COMUNE DI GROTTAMMARE SU AREA**

**DEMANIALE.**-----

**CONCESSIONARIO:** xxxxxxxxxxxxxx, NATO A

xx (xx) IL xxxxxxxx E RESIDENTE

IN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (AP) IN VIA xxxxxxxx N. x (CODICE FISCALE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).-----

-----**SEDE LEGALE:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PARTITA I.V.A.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).-----

**IMPORTO ANNUO DEL CANONE DI CONCESSIONE: EURO xxxxxx=,**

**I.V.A. ESENTE.**-----

L'anno **DUEMILA**xxxxxxxxx (20xx), il giorno xxxxxxxx (xx) del mese di

xxxxxxxxxx (xx), in Grottammare, nella Civica Residenza Municipale.-----

-----

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Grottammare ha realizzato su area demaniale, con il contributo regionale, un mercatino per la piccola pesca e box per la rimessa delle attrezzature;-----

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. xx datata xxxxxxxx, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati conferiti specifici indirizzi al Responsabile dell'Area 6 Gestione del Territorio, ai fini della formale concessione dei box come sopra realizzati;-----

- con Determinazione n. xx del Registro Area 6 Gestione del Territorio, datata xxxxxxxx, è stato stabilito di concedere alla Ditta xxxxxxxxxxxxxxxx, già generalizzata, il box n. xx.-----

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

- il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato ad xxxx (xx) il xxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) in xxxxxxxxxxxxxxxx n. x (Codice Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx), dipendente comunale, **RESPONSABILE DELL'AREA 6 GESTIONE DEL TERRITORIO** del Comune di Grottammare, domiciliato presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire, ai sensi degli articoli 107 e 109 - comma 2 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 / 2000 ed ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. XX del XXXXXXXX, in nome e per conto esclusivo dell'Ente suddetto che per la sua citata qualifica egli rappresenta (Codice Fiscale: **82000670446** - Partita I.V.A.: **00403440449**),-----

**ASSEGNA IN CONCESSIONE**

- al Signor **XXXXXXXXXX**, **CONCESSIONARIO**, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) in Via XXXXXXXX n. X (Codice Fiscale: **XXXXXXXXXXXXXX**) - Sede Legale: XXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXXX n. XX (Partita I.V.A: **XXXXXXXXXXXXXX**), - che **ACCETTA**, il box n. **XX** sito nel

mercatino per la piccola pesca ubicato su **area demaniale** per essere adibito

esclusivamente alla **RIMESSA DI ATTREZZATURE (E/O ATTIVITA'**

**CONNESSE ALL'ITTITURISMO) / BANCO DI VENDITA.**-----

-----  
Il concessionario si impegna e si obbliga ad osservare le seguenti condizioni

che regolano la presente concessione:-----

### **ARTICOLO 1**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha durata di **ANNI CINQUE (05)** con decorrenza dalla data della presente convenzione ed è subordinata all'efficacia della concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad oggetto l'intera area di ubicazioni del mercatino piccola pesca.-----

Si dà atto che la concessione non potrà rinnovarsi tacitamente.-----

### **ARTICOLO 2**

#### **CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

Il canone annuo di concessione è stabilito in **EURO XXXXXXXX= (I.V.A. ESENTE)**, da corrispondersi in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della presente convenzione. Esso dovrà essere corrisposto mediante il pagamento on line pagoPA intestato a: **COMUNE DI GROTTAMMARE / SERVIZIO DI TESORERIA**, con l'indicazione - della causale del versamento.-----

-----**IL SUDDETTO IMPORTO SARA' AGGIORNATO ANNUALMENTE - DAL SERVIZIO CONTABILITA' COMUNALE - SULLA BASE DELLA VARIAZIONE, ACCERTATA DALL'I.S.T.A.T., DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI**

**VERIFICATASI NELL'ANNO PRECEDENTE; A TAL FINE IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA COMUNICHERA' - IN FORMA SCRITTA - AL CONCESSIONARIO L'AMMONTARE ESATTO DEL CANONE DA PAGARE.**-----

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone di concessione e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo il pagamento delle rate scadute.-----

In caso di ritardato pagamento del canone, anche di una sola rata, il Comune provvederà ad attivare le procedure per disporre la revoca della concessione, nonché il recupero del relativo credito.-----

Sui canoni di concessione non corrisposti graverà un tasso di interesse a carico del concessionario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto vigente all'atto di comunicazione di addebito, oltre alla rivalutazione monetaria.-----

### **ARTICOLO 3**

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:-----

- a) si serva del box per un uso diverso da quello convenuto;-----
- b) apporti modificazioni al box, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;-----
- c) abbia violato norme della presente concessione, o comunque si sia dimostrato inadempiente agli obblighi posti dalla stessa concessione, in particolare per quanto attiene agli oneri relativi agli spazi comuni;-----
- d) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione dello stesso;-----
- e) resti inattivo per oltre un anno, salvo cause di forza maggiore e comunque

non imputabili all'interessato. A tale scopo il concessionario dovrà produrre annualmente, entro il mese di gennaio, la documentazione fiscale dalla quale si desuma lo svolgimento effettivo dell'attività (consumo di carburante, ricavo del pescato, acquisto attrezzatura soggetta a logoramento e quant'altro ritenuto idoneo a dimostrare l'attività svolta);-----  
f) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale o di ittiturismo;---  
g) per ragioni di interesse pubblico, senza oneri per il Comune.-----

#### **ARTICOLO 4**

##### **RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o a terzi anche dalle persone coadiuvanti o derivanti dalle attrezzature di proprietà introdotte nell'area del mercato.-----

Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.-----

#### **ARTICOLO 5**

##### **MIGLIORIE ED INNOVAZIONI**

Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto dell'Ente Concedente.-----

In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al termine della concessione di proprietà dell'Ente, senza che perciò il concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta.-----

Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del box nel pristino stato

ed a spese del concessionario.-----

## **ARTICOLO 6**

### **RIPARAZIONI ED INNOVAZIONI AD OPERA DEL CONCEDENTE**

Il Comune potrà eseguire all'interno del mercatino ogni sorta di innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso al concessionario, a prescindere dalla durata dei lavori stessi.-----

Se nel corso della concessione il box abbisogni di riparazioni che non possono differirsi fino al termine della concessione, il concessionario dovrà tollerarle, anche quando importino privazioni del godimento del box. Si specifica, inoltre, che il Comune potrà compiere sul box ogni eventuale innovazione che lo stesso dovesse ritenere opportuna, anche se tale innovazione dovesse diminuire il godimento da parte del concessionario del predetto box.-----

Ove, in assenza del concessionario, si rendessero necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune è autorizzato a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal Comune, qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.-----

Il concessionario non può opporsi alle visite del box oggetto della concessione, ordinate dal Comune, quanto questo voglia assicurarsi della buona conservazione dello stesso e dell'osservanza di ogni obbligo della concessione.-----

## **ARTICOLO 7**

### **USO DELLA COSA CONCESSA**

Il concessionario si obbliga ad usare il box con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a mantenere il box stesso in perfetto stato di conservazione, sicchè restano ad esclusivo carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione.-

E' vietata la cessione o lo scambio del box assegnato.-----

Il concessionario dichiara di aver esaminato il box concesso e di averlo trovato adatto al proprio uso ed esente da difetti.-----

## **ARTICOLO 8**

### **GESTIONE SPAZI E SERVIZI COMUNI E FORNITURE**

Sono destinati all'uso comune indivisibile di tutti i concessionari dei box, compresi i relativi sottoservizi, e le attrezzature comuni.-----

Ogni concessionario deve astenersi dall'usare le parti comuni in modo da ostacolare od impedire l'uso delle stesse parti comuni da parte degli altri concessionari. Le parti comuni devono essere utilizzate nel pieno e totale rispetto del regolamento comunale, delle norme di buona educazione e buona condotta e del decoro del complesso. Pertanto è vietato (con l'avvertenza che i divieti indicati sono esemplificativi e non escludono gli altri non indicati ma compresi nella norma generale che precede):-----

a) occupare stabilmente gli spazi di uso comune; eventuali deroghe sono concesse per operazioni di carico e scarico limitatamente allo spazio necessario e per la durata strettamente necessaria e sempre che le operazioni in questione non impediscano l'uso delle cose comuni agli altri utilizzatori - concessionari;-----

b) sostare negli spazi comuni con autoveicoli, motoveicoli, biciclette;-----

c) manomettere e / o modificare gli impianti (idrici, elettrici, eccetera);-----

d) effettuare qualunque modifica o innovazione alle cose comuni;-----

e) eseguire scavi di qualsiasi genere nel sottosuolo in corrispondenza sia dei box concessi che delle parti comuni;-----

f) introdurre sostanze e materie estranee nei condotti di spurgo, impianti igienici, eccetera.-----

L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire la **fornitura di energia elettrica e di acqua potabile necessaria per il funzionamento dell'intera struttura (ad esclusione del box destinato ad attività connesse con l'ittiturismo)**, stipulando in nome proprio i relativi contratti con gli enti erogatori.-----

L'Amministrazione Comunale provvederà, altresì, a garantire il regolare funzionamento delle attrezzature comuni.-----

**Le spese come sopra anticipate dal Comune saranno rendicontate e addebitate ai concessionari.**-----

Nel caso in cui gli operatori si costituiscano in consorzio o diano comunque vita ad un soggetto unitario per la gestione in forma associata della struttura, i contratti di fornitura a rete saranno intestati direttamente a tale soggetto che provvederà al riparto interno in base alle regole stabilite autonomamente dagli associati.-----

Il concessionario, ove interessato, dovrà provvedere direttamente alla stipula del contratto di fornitura di energia elettrica ed alla realizzazione dell'impianto interno, inerente al box, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.-----

## **ARTICOLO 9**

### **SPESE CONTRATTUALI**



Sono a carico del concessionario tutte le spese della presente concessione,  
ivi comprese le imposte e le tasse.-----

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi  
dell'articolo 2, parte seconda, della tariffa di cui al Decreto del Presidente  
della Repubblica n. 131 / 1986.-----

#### **ARTICOLO 10**

##### **INSCINDIBILITA'**

Tutte le clausole della presente concessione hanno carattere essenziale e  
formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè - per patto espresso - la  
violazione di una soltanto delle dette clausole comporta l'applicazione  
dell'articolo 3 della concessione medesima.-----

#### **ARTICOLO 11**

##### **RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si fa  
riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, nonché alle leggi e  
regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza, di igiene e di  
edilizia.-----

Grottammare, lì xxxxxxxx

Il Responsabile dell'Area

Il Concessionario

Gestione del Territorio

xxxxxxxxxxxxxx